

ALLEGATI

Allegato n. 1

FONTI DEL DIRITTO LIBERO MURATORIO

1. Premessa

I recenti avvenimenti, che hanno tristemente registrato un intenso attivismo di numerosi fratelli nell'adire la via giudiziaria profana in materie inerenti la vita interna della nostra Organizzazione Tradizionale Iniziatica, inducono il Grande Oratore, nella sua funzione di interprete e custode delle leggi, ad esplicitare e ricordare ai Fratelli tutti alcuni principi irrinunciabili per il rispetto del *corpus* etico e giuridico proprio della Libera Muratoria Universale.

In via preliminare pare opportuno evidenziare con chiarezza le fonti normative dell'ordinamento giuridico libero – muratorio del Grande Oriente d'Italia. Tali fonti non sono riducibili alla sola Costituzione ed ai relativi Regolamenti, ma esse comprendono anche gli Antichi Doveri, nell'edizione del 1723, come risulta ben evidente anche dalla semplice lettura della raccolta delle nostre leggi a cura del Grande Oriente d'Italia stesso, che tali Doveri pubblica insieme alla Costituzione ed al Regolamento. Inoltre, data la natura iniziatica della nostra Istituzione, debbono essere considerate fonti normative anche i Rituali dei Lavori di Loggia, d'Iniziazione e di Passaggio di Grado, nonché le relative Promesse Solenni ed i connessi impegni assunti. Pertanto è dovere di ogni buon Libero Muratore di attenersi scrupolosamente sia agli impegni assunti con l'Iniziazione, sia al rispetto di quanto previsto da tutte le fonti normative libero – muratorie, sotto elencate esplicitamente per chiarezza:

- 1) Promessa Solenne,
- 2) Tradizione,
- 3) Rituali,
- 4) Antichi Doveri,
- 5) Costituzione,
- 6) Regolamenti dell'Ordine e di Loggia,
- 7) Provvedimenti della Gran Loggia, del Gran Maestro, della Giunta e degli organi giurisdizionali ed amministrativi nazionali e locali

nell'ordine gerarchico di elencazione sopra riportato.

La consapevole inosservanza di una o più delle norme contenute nelle menzionate fonti comporta colpa massonica.

2. Promesse Solenni.

Come è noto, il Libero Muratore del Grande Oriente d'Italia presta ben tre Promesse Solenni, una per ciascun grado d'Iniziazione. Già nel primo grado (Apprendista) si assume l'impegno a **“percorrere incessantemente la via iniziatica tradizionale”**; ossia ad inserirsi nel contesto culturale proprio della Massoneria del Grande Oriente d'Italia.

La Promessa Solenne del secondo grado (Compagno d'Arte) precisa l'impegno di **“seguire le Costituzioni dell'Ordine e di consacrarmi con tutte le mie forze alla [...] diffusione dei principi massonici e alla loro applicazione in ogni settore della vita profana”**.

Al terzo grado (Maestro), in fine, l'impegno si estende in modo esplicito a **“praticare i principi massonici”** ed a dedicare tutte le proprie facoltà alla gloria ed alla potenza dell'Ordine.

Dai sopra ricordati impegni solenni deriva con evidenza che il Libero Muratore deve rispettare le regole e le disposizioni assunte dal Grande Oriente d'Italia secondo le procedure previste dalle normative vigenti al suo interno ed. in ogni caso, non deve ledere l'immagine esterna, in generale, della Massoneria Universale ed. in particolare, del Grande Oriente d'Italia con comportamenti profani.

3. Tradizione

La natura impalpabile, soggettiva, diffusa, raramente scritta della Tradizione rende impossibile una sua traduzione in precise regole comportamentali, ma quasi sempre il sentimento di essere nella Tradizione o di non esserlo viene percepito in modo chiaro dal singolo Libero Muratore. In modo particolare, da sempre a nessuno di noi sfugge quanto sia estraneo alla nostra tradizione ricorrere alla giustizia ordinaria profana per contenziosi tra Fratelli Muratori. Nel nostro intimo ciò è ben noto, infatti, quando il passo viene compiuto un brivido di incertezza percorre l'attore ed un brivido di disappunto colpisce tutti gli altri Fratelli, che si sentono trascinati in contese non consone allo spirito di fratellanza e di tolleranza iniziatica, che dovrebbe presiedere a tutti i rapporti tra appartenenti alla Libera Muratoria.

4. Rituali

Nel rituale di Iniziazione al grado di Apprendista Libero Muratore sono previsti dei viaggi iniziatici attraverso gli elementi tra il fragore delle passioni umane. Per superare l'Iniziazione libero – muratoria è necessario deporre tutti i metalli, ossia le profanità, e superare le passioni che agitano la vita umana. Tra queste passioni vi è l'arrivismo, la presunzione, l'ambizione, l'ira, l'intolleranza, la litigiosità, l'invidia, etc.. Tutte queste passioni debbono essere cancellate nell'Iniziazione, pertanto anche la litigiosità giudiziaria profana dovrebbe estinguersi. Se ciò non avviene siamo in presenza di una Iniziazione virtuale più che reale.

In particolare, nel rituale d'iniziazione al grado di Apprendista Libero Muratore si legge: **“Il terzo dovere sarà di conformarsi alle Leggi dell'Ordine dei Liberi Muratori e ai Regolamenti di questa Loggia. “**

Nel rituale d'Iniziazione al grado di Compagno d'Arte addirittura si presenta l'uso della Tolleranza, nel rapporto con i Fratelli, sopra ogni altra considerazione e senza eccezioni: **“[...] dovrete mettere tutto il vostro impegno, non solo nel correggere i difetti dei Fratelli meno illuminati di voi, ma anche nel coprirli col Grembiule della Tolleranza”**. Tolleranza che si fonda sull'impegno a soccorrere i Fratelli nella ricerca dell'illuminazione non attraverso comportamenti conflittuali, ma grazie allo sviluppo dell'amore appunto fraterno.

In fine, il rituale d'Iniziazione in grado di Maestro Libero Muratore con felice sintesi afferma: **“Che la tua fedeltà corrisponda alla fiducia che ti abbiamo accordato!”**. Fedeltà a cosa? Ai principi ed alle norme che presiedono, appunto, alla vita della Libera Muratoria.

5. Antichi Doveri

Per quanto riguarda gli Antichi Doveri di un Libero Muratore del 1723 il vincolo a non adire le vie legali profane risulta in modo esplicito dal VI paragrafo, intitolato DEL COMPORAMENTO, in particolare, al N. 1, *Nella Loggia allorché costituita*, Il capovero ed al N. 6, *Comportamento verso un Fratello straniero*, III capovero:

N. 1: “Se qualsiasi accusa fosse promossa, il Fratello trovato colpevole deve accettare il giudizio e la decisione della Loggia, che è giudice idoneo e competente di tutte queste controversie (a meno che non portiate appello alla Gran Loggia) e davanti alla quale devono essere portate, a meno che un lavoro del committente non debba venire interrotto, nel qual caso ci si dovrà regolare opportunamente; ma non dovete andare in giudizio per quanto concerne la Muratoria, senza assoluta necessità riconosciuta dalla Loggia.”.

N. 6: “E se qualcuno vi fa ingiuria dovete rivolgervi alla vostra o alla sua Loggia e, dopo, appellarvi alla Gran Loggia nelle assemblee trimestrali e quindi alla Gran Loggia annuale, come è stato l'antico lodevole costume dei nostri antenati in ogni Nazione; non dovete intraprendere un processo legale a meno che il caso non possa venire risolto in altro modo e pazientemente affidatevi all'onesto e amichevole consiglio del Maestro e dei Compagni, allorché essi vogliono evitare che voi compariate in giudizio contro estranei e vi esortano ad accelerare il corso della giustizia, che così farete meglio l'interesse della Muratoria con migliore alacrità e successo; ma, rispetto a Compagni e Fratelli in giudizio, il Maestro e i Fratelli dovranno gentilmente offrire la loro mediazione, che a loro deve essere con riconoscenza affidata dai Fratelli contendenti; e se tale sottomissione è impraticabile, questi

potranno condurre il loro processo o causa, senza animosità e senza collera (non nel modo comune), facendo od omettendo quanto possa compromettere l'amore fraterno, e buoni uffici devono essere rinnovati e continuati; che tutti possano vedere la benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio del mondo e faranno fino alla fine del tempo."

Appare chiaro dalla lettera stessa dei due articoli, che i Liberi Muratori non possono adire le vie legali profane in assenza di autorizzazione della loro Loggia e senza avere preventivamente esperito tutti i tentativi possibili ed idonei ad estinguere il contenzioso in via bonaria tra Fratelli attraverso gli strumenti approntati dalle normative interne alla Comunione Massonica. In ogni caso, devono evitare, per quanto possibile, di aprire contenziosi giudiziari tra loro e, quando ciò risultasse impossibile, il contenzioso deve essere tenuto all'interno della Libera Muratoria stessa e, qualora malauguratamente uscisse dall'ambito interno libero-muratorio, il comportamento da tenere in sede anche profana deve essere improntato a particolare moderazione e cautela e, soprattutto, non deve compromettere la fratellanza e l'immagine dell'Istituzione muratoria.

Al fine di favorire la soluzione interna dei contrasti tra Liberi Muratori, l'Istituzione ha previsto l'organizzazione di diversi livelli di giustizia interna, oltre, ovviamente, a sollecitare lo spirito di concordia, fratellanza e tolleranza, simboleggiato nella cazzuola, che deve animare ogni vero Libero Muratore.

La norma dei nostri Antichi Doveri si estende a qualsiasi contenzioso, ossia a contenziosi di natura anche profana oltre che muratoria. Certamente oggi è difficile mantenere con rigidità tale interpretazione, tuttavia resta pacifico che, almeno in argomento libero muratorio, si impone senza eccezioni il dovere per il Libero Muratore di non adire la giustizia ordinaria.

Il fondamento del divieto di adire il foro profano nei contenziosi muratori è individuabile con estrema evidenza non solo nel carattere fraterno e tollerante, che deve presiedere ai rapporti tra Liberi Muratori, ma anche nell'effetto negativo, che l'emergere profano dei conflitti tra Liberi Muratori produce sull'immagine pubblica della Libera Muratoria.

Conseguentemente colui che percorre la via giudiziaria profana, oltre a non comportarsi fraternamente, provoca anche un danno d'immagine alla nostra Istituzione.

6. Costituzione

La Costituzione del Grande Oriente d'Italia dedica un intero Titolo, il terzo, composto di 11 articoli, più altri articoli sparsi in altri Titoli alla Giustizia Massonica.

In particolare, l'art. 9 Cost. prevede che i Liberi Muratori siano tenuti

"ad osservare fedelmente la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale."

Inoltre l'art. 14 Cost. impone l'obbligo ai Liberi Muratori di cercare in vari modi e con la mediazione di vari Fratelli (Maestro Venerabile, Presidente del Collegio Circo-scrizionale, Giuri d'Onore) il componimento amichevole delle controversie insorte.

In fine, l'art. 15 Cost. chiarisce che tutti i Liberi Muratori sono sottoposti alla Giustizia Massonica e che

"Integrano gli estremi di colpa massonica:

a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fratellanza e di tolleranza;

b) [...] ogni comportamento, nell'ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della istituzione."

Risulta evidente che la Costituzione del Grande Oriente d'Italia spinge ed incoraggia alla conciliazione attraverso una serie di organi preposti, dedica un vasto apparato organizzativo alla tutela della giustizia interna massonica ed impone di percorrere i vari gradi di tale giustizia domestica per risolvere le controversie tra Liberi Muratori. In sostanza, dalle disposizioni costituzionali emerge l'esistenza di una sorta di clausola compromissoria implicita, cui tutti gli iscritti al Grande Oriente d'Italia aderiscono sulla base dell'accettazione della Costituzione al momento dell'ingresso.

E' inoltre da considerare che gli organi giudiziari del Grande Oriente d'Italia sono **elettivi** e vengono eletti un anno dopo l'insediamento del Gran Maestro e della Giunta. Pertanto, non solo non sono riconducibili alla maggioranza, che esprime il Gran Maestro o la Giunta dell'Ordine, ma, al contrario, essi vengono espressi da una maggioranza propria non necessariamente coincidente con l'altra maggioranza. Ciò contribuisce a garantirne sia l'indipendenza che l'imparzialità e, conseguentemente, a fornire una forte tutela ai Liberi Muratori, i quali vengono giudicati, in questo modo, da propri eguali, democraticamente scelti, con equità e senza faziosità. Del resto, tale modello istituzionale configura anche una sorta di arbitrato

permanente ed istituzionalizzato, tipico degli ordinamenti giuridici autonomi, *secundum o preter legem*, quale l'ordinamento giuridico sportivo.

Pare, dunque, contrario ad un corretto comportamento libero – muratorio adire la giustizia profana per controversie in materia libero – muratoria, per la soluzione delle quali è stato espressamente predisposto ed accettato, al momento dell'ingresso nell'Istituzione, l'apparato proprio della giustizia massonica sopra ricordato.

7. Regolamento

Il titolo III del regolamento del Grande Oriente d'Italia, in coerenza ed applicazione di quanto disposto dalla Costituzione, è intitolato **La Giustizia Massonica** ed è composto di ben quaranta articoli dal 169 al 209 quater. Risulta difficile pensare, che un apparato giudiziario tanto esteso ed articolato, dotato di istituti conciliativi e giudicanti, di organi locali e centrali, di livelli diversi di giudizio, sia assimilabile al classico organo disciplinare delle libere associazioni (Collegio dei probiviri) e non sia piuttosto espressione di una ricerca di moralità comportamentale più elevata, richiesta ai Liberi Muratori, e di un tentativo di ricondurre i giudizi su tale moralità in un rapporto tra Iniziati, che tenda ad escludere, per quanto consentito dalle leggi dello Stato, la giustizia profana.

Del resto, se è principio generale che il giudizio debba avvenire tra eguali, affinché sia più chiaro il senso dell'azione compiuta da giudicare, soprattutto in sede iniziatica, come è quella massonica, il significato delle azioni dei Liberi Muratori in ambito libero muratorio non può essere correttamente inteso e, conseguentemente, giudicato che da Liberi Muratori. Quindi l'esigenza di un giudizio interno è anche sollecitata e sostenuta dalla necessità di salvaguardia di una corretta interpretazione del significato e del peso di quanto un Libero Muratore ha messo in atto:

“Profano, questa istituzione ha le sue leggi che impongono doveri reciproci da osservare. [...] Queste virtù, che nel mondo profano sono considerate qualità rare, sono tra noi soltanto il compimento di un dovere gradito.” (Dal Rituale di Iniziazione al grado di Apprendista).

Pertanto in quei **“Principi e finalità della Massoneria Universale”**, cui fa riferimento l'art. 1 lettera d) del Regolamento, che si pone come requisito fra gli altri di ammissione al Grande Oriente d'Italia, rientra certamente sia la fratellanza tra Iniziati, sia le modalità interne di gestione dei contenziosi tra appartenenti alla Massoneria, sia, soprattutto, la tutela dell'immagine elevata e virtuosa della Confraternita verso l'esterno profano.

8. Provvedimenti della Gran Loggia, del Gran Maestro, della Giunta e degli organi giurisdizionali ed amministrativi nazionali e locali

Intorno a questa fonte di diritto vi è poco da dire in quanto il contenuto della medesima è indeterminabile prima dell'esistenza del provvedimento stesso. Pertanto tale fonte possiede una sua legittimità formale, che obbliga i Fratelli destinatari all'ottemperanza, rispetto ai contenuti di volta in volta assunti con detti provvedimenti, al fine di consentire il governo della Comunione.

9. Considerazioni conclusive

Come ormai sostiene la prevalente dottrina profana costituzionalista, le Costituzioni formali e materiali contengono norme, ma soprattutto principi, che consentono una corretta interpretazione delle norme tutte dell'Ordinamento giuridico vigente. Le Costituzioni, infatti, sono la convenzione sulla base della quale i consociati si sono accordati di convivere in pace tra loro ed i principi in esse riportati sono i limiti dei comportamenti da tenere, affinché possano essere interpretati come legittimi e leciti. Se ciò vale per le Costituzioni profane, vale a maggiore ragione non solo per le Costituzioni libero – muratorie, ma per quasi tutte le fonti normative muratorie, in quanto, in una certa misura, tutte di natura costituzionale, poiché non incentrate su una doverosità di mera forma, ma su un giusto equilibrio tra forma e sostanza normativa, che non cancelli nelle procedure e nelle rigidità le finalità morali della Confraternita stessa. Pertanto è innegabile che forma e sostanza delle norme libero – muratorie conducono, in presenza di controversie, sempre all'interno della nostra Istituzione, in una giurisdizione domestica di carattere costitutivo ed irrinunciabile, che deve tenere conto della natura iniziatica delle sue regole e dei suoi componenti.

In sintesi, tutte le fonti normative libero – muratori, salvo, forse, quelle regolamentari, contribuiscono a formare una sorta di Costituzione, al contempo formale e materiale, i cui principi debbono guidare i comportamenti libero – muratori, con l'obiettivo di realizzare i valori della Confraternita attraverso il metodo, che questo complesso normativo indica.

Le fonti normative della Libera Muratoria sono molteplici, come si è detto, ma tutte coordinate e coerenti fra loro attraverso i comuni principi iniziatici e tradizionali, che le animano; pertanto esse costituiscono un

ordinamento giuridico sistematico, all'interno del quale si svolge la vita libero – muratoria ed all'interno del quale i Liberi Muratori si sono reciprocamente impegnati a convivere fraternamente.

La natura tradizionale ed iniziatica dell'Ordinamento giuridico libero – muratorio impone anche l'istituzione di una giurisdizione libero – muratoria rivolta ad affrontare le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra fratelli in materia massonica all'interno del Grande Oriente d'Italia.

I Liberi Muratori del Grande Oriente d'Italia, al momento dell'ingresso nella Libera Muratoria di Palazzo Giustiniani, si sono impegnati a rispettare sia l'ordinamento giuridico del Grande Oriente d'Italia, sia le sue istituzioni giurisdizionali, sia, in fine, anche le delibere delle medesime, rinunciando ad adire l'autorità giudiziaria civile per controversie massoniche. In sintesi, lo spirito associazionistico libero – muratorio prevede l'accettazione da parte dell'Iniziato di una sorta di clausola compromissoria insita nella natura medesima della ritualità, che compie, e degli impegni di vita, che assume. Un Iniziato non può che avere come referente primario della propria vita, nelle scelte comportamentali, gli imperativi etici e morali che l'Iniziazione tradizionale comporta e che vengono condivisi da tutti i Liberi Muratori.

Tra questi imperativi primari vi sono quelli della Fratellanza e della Tolleranza, che non possono conciliarsi con scontri giudiziari profani, privi, per definizione, di tali principi normativi nelle loro decisioni.

Inoltre l'immagine di una qualità di vita eticamente elevata, quale dovrebbe essere quella libero-muratoria, viene fortemente danneggiata da litigiosità profane non degne della cazzuola, soprattutto se ampiamente propagandate all'esterno della Libera Muratoria.

In conseguenza di quanto sopra descritto, pare opportuno ribadire con forza che il ricorso da parte dei Liberi Muratori, in controversie di materia massonica, alla giustizia profana costituisce grave colpa massonica, a prescindere dall'esito giudiziario conseguito, proprio a causa del venir meno degli impegni assunti con l'Iniziazione, nonché del venir meno anche dei caratteri personali, che dovrebbero contraddistinguere un Libero Muratore (tolleranza, fratellanza, modestia, obbedienza, etc.), venir meno evidenziato dal comportamento stesso tenuto.

Allegato n. 2

PROTOCOLLO D'INTESA

Premesso che l'Ordine, ovvero il Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani (G.O.I.),

- I. è, per immemorabile ed universale tradizione, la Massoneria dotata di regolarità d'origine e sovrana sul territorio italiano nonché la primaria ed esclusiva fonte di legittimità e di regolarità per tutti i Corpi Rituali Massonici (o Riti) che - con pari dignità tra loro a prescindere da qualsivoglia singola prerogativa o primato iniziatico e/o profano - operano sul territorio italiano;
- II. promuove il perfezionamento iniziatico individuale dei Fratelli Maestri, attivi e quotizzanti presso il G.O.I., nei gradi dei Corpi Rituali Massonici che abbiano promulgato protocolli d'intesa con il G.O.I. ed abbiano assunto le prescrizioni ivi disposte;
- III. è stato richiesto dal Rito di promulgare un protocollo d'intesa al fine di godere della prerogativa di assumere nel proprio piè di lista Fratelli Maestri attivi nel G.O.I. secondo quanto prescritto nel presente Protocollo;

il G.O.I. ed il Rito promulgano il presente Protocollo con le prescrizioni che seguono.

1. I tre gradi simbolici nonché la Dignità ed il Titolo di Gran Maestro competono in via esclusiva al G.O.I..
2. Il G.O.I. consente ai propri Maestri Liberi Muratori, che siano regolarmente attivi ed in regola con il Tesoro della R.:L.: al cui piè-di-lista appartengono, di aderire al Rito, purché il Rito abbia altresì richiesto ed ottenuto dal G.O.I. la certificazione che il Fratello abbia maturato un'anzianità nel grado di almeno un anno, ovvero quella che sarà diversamente determinata dal G.O.I..
3. Il Rito si obbliga ad assumere i propri affiliati esclusivamente tra i Maestri Massoni aventi i requisiti di cui all'articolo 2.
4. Il Rito si obbliga a non assumere tra i propri affiliati né profani, né iniziati in obbedienze libero muratorie non riconosciute dal G.O.I., né Maestri Liberi Muratori che non abbiano, o non abbiano più per qualsiasi causa, i requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il G.O.I., laddove ritenga che le disponibilità logistiche lo consentano, autorizza il Rito all'utilizzo, nelle forme contrattuali che saranno indicate, le Case Massoniche del G.O.I. e/o della sua Struttura e/o dei suoi Organi, e/o di enti connessi e/o dipendenti e/o controllati, purché tale uso avvenga senza pregiudizio per le RR.:LL.:., gli Organi e la Struttura del G.O.I., i quali, tutti, hanno un primario diritto

- d'uso delle medesime, ed a condizione che il Rito eroghi all'organo che ha la proprietà e/o la gestione della Casa Massonica il contributo che da detto organo sarà determinato.
6. Il Rito si obbliga a non intrattenere rapporti con le obbedienze massoniche non legittime, o non regolari o, comunque, non riconosciute dal G.O.I..
 7. Le Costituzioni, i Regolamenti, i Rituali, e tutti gli atti del Rito, compresi quelli amministrativi e contabili e quelli afferenti la gestione dei dati personali, devono essere, senza incertezze, dettagliatamente conformi alla Carta Costituzionale Italiana ed alle leggi ed alle altre fonti dell'ordinamento giuridico italiano, ivi compresa la normativa tributaria. I dati personali degli iscritti al Rito devono essere comunicati al G.O.I. ed aggiornati semestralmente.
 8. Il Fratello che assume nel Rito cariche apicali, sia a livello nazionale che regionale e/o provinciale, non può candidarsi nel G.O.I. a cariche apicali, sia a livello nazionale che circoscrizionale e/o locale.
 9. Qualsivoglia provvedimento, ivi compresi quelli amministrativi e disciplinari anche provvisori o cautelari, che siano stati adottati dai G.O.I. a carico dei Fratelli Liberi Muratori hanno immediatamente pari effetto ed esecuzione diretta all'interno e nell'ambito del Rito senza alcuna necessità di formale deliberazione e/o recepimento e/o postilla da parte del Rito.
 10. Le gerarchie del Rito si obbligano a porre in essere quanto necessario ad evitare che nel loro seno si costituisca un'organizzazione nell'organizzazione, e che i Fratelli Maestri iscritti al Corpo Rituale si pongano ed operino sempre su un piano assolutamente paritetico rispetto ai Fratelli, che ad esso non hanno aderito o che aderiscano ad altri Riti. In ragione di ciò, nelle riunioni del Rito, indifferentemente se rituali o profane, è vietato trattare, anche indirettamente, questioni di competenza dell'Ordine o aventi ad oggetto l'Ordine.
La contravvenzione di tale imperativo viola l'esclusiva sovranità dell'Ordine e costituisce un'indebita ingerenza del Rito nelle prerogative del G.O.I., ed espone a colpa massonica sia i singoli Fratelli contravventori che le gerarchie del Rito, che su di essi devono vigilare per il puntuale adempimento del presente Protocollo.
 11. Il Grande Oriente d'Italia non riconosce al proprio interno nessun grado iniziatico od amministrativo attribuito dai Corpi Rituali.
Il G.O.I. nel proprio ambito di Ordine Iniziatico Tradizionale riconosce ai Fratelli aderenti a qualsiasi Corpo Rituale solo ed esclusivamente il grado di Maestro Libero Muratore.
In ragione di ciò nella Struttura, negli Organi e nelle RR.:LL.: del G.O.I. non è attribuita, né è attribuibile, alcuna prerogativa, nemmeno cerimoniale ai Fratelli appartenenti ai Corpi Rituali.
 12. Il G.O.I. riconosce ai Corpi Rituali la piena autonomia, ma esclusivamente nell'ambito della loro organizzazione interna e senza che i gradi conseguiti al loro interno, di qualunque genere o livello, abbiano efficacia oltre il Rito che li ha conferiti.
 13. Il Rito conferma il proprio obbligo al rispetto ed all'osservanza di tutto il *corpus* normativo del Grande Oriente d'Italia, ivi compresi i provvedimenti della Gran Loggia, del Gran Maestro, della Giunta e degli organi giurisdizionali ed amministrativi nazionali e locali.
 14. Il Rito si obbliga a far conoscere il presente Protocollo a tutti i Maestri che ad esso aderiscono, affinché ne siano pienamente edotti.

Oggi in Roma Via di San Pancrazio 8, presso Villa "Il Vascello", sottoscrivono il Protocollo, dichiarando reciprocamente di accettarlo e promulgarlo, il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia ed il Rappresentante del Rito.....

Il Ven.mo Gran Maestro

Il Rappresentante del Rito